



CASARTIGIANI
CONFEDERAZIONE AUTONOMA SINDACATI ARTIGIANI

00179 Roma
Via Siria, 25

Tel. 06 5758081
Tel. 06 5780654
nazionale@casartigiani.org
www.casartigiani.org

CIRCOLARE N. 30/22

ROMA, 11/02/2022

Riforma degli ammortizzatori sociali e aspetti contributivi. Messaggio INPS n. 637/2022

Roma 11 febbraio 2022_Si informa che l'INPS ha pubblicato il messaggio n. 637/2022 (all. n.1), con cui l'Istituto fornisce ulteriori indicazioni sulle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali - che hanno una diretta ricaduta sugli aspetti di natura contributiva - conseguenti alla riforma del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 operata dalla legge di bilancio 2022.

Nel rimettere al testo del messaggio Inps che si trasmette in allegato gli ulteriori approfondimenti su gli effetti complessivi in materia di contribuzione conseguenti alla entrata in vigore della riforma degli ammortizzatori sociali, qui si evidenzia quanto l'Istituto chiarisce relativamente ai Fondi di Solidarietà Bilaterali di cui all'articolo 27 del D.Lgs n. 148/2015, tra cui FSBA. Infatti l'articolo 27 del D.lgs n. 148/2015, come modificato dalla legge di Bilancio 2022, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2022 sono assoggettati alla disciplina dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente.

Conseguentemente, i Fondi di solidarietà di cui agli articoli 26, 27 e 40, già costituiti alla data del 1° gennaio 2022, dovranno adeguarsi alle predette nuove disposizioni entro il 31 dicembre 2022. In caso di mancato adeguamento, i relativi datori di lavoro, a fare data dal 1° gennaio 2023, rientreranno nell'ambito di applicazione del FIS, cui verranno trasferiti i contributi già versati o comunque dovuti dai medesimi datori di lavoro.

Si segnala, infine, che, nel periodo che precede il menzionato adeguamento dei singoli decreti interministeriali disciplinanti i Fondi di solidarietà in argomento, i relativi datori di lavoro che occupano un numero di dipendenti inferiore a quello stabilito dai rispettivi decreti rientrano, dal 1° gennaio 2022, nella disciplina del FIS e sono tenuti al versamento del contributo ordinario al medesimo Fondo;

Ricordiamo comunque, per completezza d'informazione, che FSBA già prevede che debbano versare la contribuzione al Fondo dell'artigianato i datori di lavoro che occupino un numero di dipendenti ricompreso tra 1 e 5.

All. n.1: Messaggio INPS n. 637/2022

